



CONFINDUSTRIA

LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Le modalità di controllo: dal *green pass* base al *green pass* rafforzato

8 FEBBRAIO 2022

AFFARI LEGISLATIVI

INDICE

- ❖ **OGGETTO DEL CONTROLLO**
- ❖ **PROCEDURA DI CONTROLLO**
- ❖ **STRUMENTI DI CONTROLLO**
- ❖ **«SEMPLIFICAZIONE» DEI CONTROLLI**



OGGETTO DEL CONTROLLO

- **OBBLIGO VACCINALE**
- **POSSESSO DEL *GREEN PASS* BASE**
- **POSSESSO DEL *SUPER GREEN PASS***



OGGETTO DEL CONTROLLO: OBBLIGO VACCINALE

DL n. 44/2021

A prescindere dall'età e fino al 15 giugno 2022

- ✓ Esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario (art. 4)
- ✓ Lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie: **tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa** in tali strutture (art. 4-bis)
- ✓ Personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie: *personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa* in tali strutture, **ad eccezione** di quello che opera sulla base di **contratti esterni**, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 4-bis (art. 4-ter, co. 1, lett. c)

La vaccinazione costituisce **requisito essenziale** per lo svolgimento delle attività lavorative o per l'esercizio della professione dei soggetti obbligati



OGGETTO DEL CONTROLLO: POSSESSO DEL 3G

Art. 9-septies, DL n. 52/2021

Fino al 31 marzo 2022

- ✓ Chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato: **tutti** i soggetti **under 50**, che svolgono, **a qualsiasi titolo**, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di lavoro privati, **anche sulla base di contratti esterni**

Il possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità costituisce requisito per l'accesso ai luoghi di lavoro



OGGETTO DEL CONTROLLO: POSSESSO DEL 2G

Art. 4-quinquies, DL n. 44/2021

Dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno 2022

- **tutti** i cittadini italiani residenti in Italia **over 50**
- **tutti** i cittadini Ue residenti in Italia **over 50**
- **tutti** gli stranieri iscritti o assistiti dal SSN **over 50**

che svolgono, **a qualsiasi titolo**, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di lavoro privati, **anche sulla base di contratti esterni**

Il possesso del *super green pass* costituisce requisito per l'accesso ai luoghi di lavoro



PROCEDURA DI CONTROLLO: OBBLIGO VACCINALE

Lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e personale delle strutture sanitarie

Art. 4-ter, co. 2, 3 e 6, DL n. 44/2021

- ✓ I responsabili delle strutture e i datori di lavoro **verificano l'adempimento dell'obbligo vaccinale** attraverso il Portale istituzionale INPS
- ✓ Se non risultano informazioni, il datore di lavoro/responsabile della struttura **invita il lavoratore a produrre, entro 5 giorni, la documentazione** comprovante la vaccinazione, l'esenzione o la prenotazione della vaccinazione (da eseguirsi entro i successivi 20 giorni)
- ✓ Se il lavoratore **non presenta la documentazione** richiesta, il datore di lavoro/responsabile della struttura **accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale** e gliene dà comunicazione scritta
- ✓ L'accertamento determina la **sospensione** dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro



PROCEDURA DI CONTROLLO: OBBLIGO VACCINALE

Lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e personale delle strutture sanitarie

Art. 4-ter, co. 2, 3 e 6, DL n. 44/2021

- ✓ Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati
- ✓ La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte del lavoratore dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque **non oltre il 15 giugno 2022**
- ✓ La violazione dell'obbligo di controllo da parte del datore di lavoro/responsabile della struttura è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro**
- ✓ Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro**



PROCEDURA DI CONTROLLO: 3G vs 2G

GREEN PASS BASE	GREEN PASS RAFFORZATO
Possesso della certificazione	Possesso della certificazione
Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche (art. 9-septies, co. 5, DL n. 52/2021)	NON prevista, tuttavia, SI CONSIGLIA: <ul style="list-style-type: none">➤ aggiornamento della procedura; o➤ informativa preventiva ai lavoratori sul nuovo obbligo e sulle modalità organizzative dei controlli
SISTEMA DI CONTROLLO: <ul style="list-style-type: none">➤ massivo➤ a campione Ai lavoratori è fatto obbligo <i>di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione (art. 9-septies, co. 1, DL n. 52/2021)</i> I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche anche a campione (art. 9-septies, co. 5, DL n. 52/2021)	SISTEMA DI CONTROLLO: <ul style="list-style-type: none">➤ massivo I lavoratori ai quali si applica l'obbligo vaccinale <i>devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (art. 4-quinquies, co. 1, DL n. 44/2021)</i> È vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di <i>green pass</i> rafforzato (art. 4-quinquies, co. 5, DL n. 44/2021)

PROCEDURA DI CONTROLLO: 3G vs 2G

GREEN PASS BASE

METODO DI CONTROLLO:

- al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro
- all'interno dei luoghi di lavoro

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, *prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro (art. 9-septies, co. 5, DL n. 52/2021)*

L'accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di *green pass* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore (**art. 9-septies, co. 8 e 9, DL n. 52/2021**)

La scadenza della validità del *green pass* **in corso di prestazione lavorativa** non dà luogo alle sanzioni previste e la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro (**art. 9-novies, DL n. 52/2021**)

GREEN PASS RAFFORZATO

METODO DI CONTROLLO:

- al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro
- all'interno dei luoghi di lavoro

La violazione dell'obbligo di *green pass* rafforzato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore (**art. 4-quinquies, co. 6, DL n. 44/2021**)



PROCEDURA DI CONTROLLO: 3G vs 2G

GREEN PASS BASE

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

I lavoratori, **nel caso in cui comunichino** di non essere in possesso del *green pass*, sono considerati assenti ingiustificati (**art. 9-septies, co. 6, DL n. 52/2021**)

In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui all'art. 9-septies, co. 6 del DL n. 52/2021 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative (**art. 9-octies, DL n. 52/2021**)

GREEN PASS RAFFORZATO

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del *green pass* rafforzato, sono considerati assenti ingiustificati (**art. 4-quinquies, co. 4, DL n. 44/2021**)



PROCEDURA DI CONTROLLO: 3G vs 2G

GREEN PASS BASE

INCARICATI DEI CONTROLLI

I datori di lavoro individuano **con atto formale** i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni (**art. 9-septies, co. 5, DL n. 52/2021**)

TRASMISSIONE ATTI AL PREFETTO

I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione (**art. 9-septies, co. 10, DL n. 52/2021**)

Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento è immediatamente comunicato al Prefetto che, sulla base dell'informativa ricevuta, notificherà al trasgressore gli estremi della violazione (**Circ. Min. Interno, 4 novembre 2021**)

GREEN PASS RAFFORZATO

INCARICATI DEI CONTROLLI

I soggetti delegati dai datori di lavoro sono incaricati con **atto formale** recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica (**art. 13, co. 3, DPCM 17 giugno 2021**)

TRASMISSIONE ATTI AL PREFETTO

NON prevista espressamente

L'irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata verifica del possesso del *green pass* "rafforzato" e all'accesso ai luoghi di lavoro in assenza dello stesso è di competenza dei prefetti, che vi provvedono con l'osservanza, per quanto compatibili, **delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Circ. Min. Interno, 13 gennaio 2022)**

STRUMENTI DI CONTROLLO: OBBLIGO VACCINALE

Lavoratori subordinati impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie

Art. 4-ter, co. 2, 3 e 6, DL n. 44/2021

Art. 17-bis, DPCM 17 giugno 2021

- ✓ I responsabili delle strutture e i datori di lavoro **verificano l'adempimento dell'obbligo vaccinale** attraverso il servizio GreenPass50+ disponibile sul Portale istituzionale **INPS**
- ✓ La funzionalità «Rispetto dell'Obbligo Vaccinale» è disponibile per **tutte le imprese**, enti e amministrazioni che necessitano di verificare il **rispetto dell'obbligo vaccinale**
- ✓ Non sussistono limitazioni rispetto alla dimensione aziendale, per cui il sistema è accessibile anche dalle imprese/enti con **meno di 50 dipendenti (INPS, Messaggio 18 dicembre 2021, n. 4529)**



STRUMENTI DI CONTROLLO: OBBLIGO VACCINALE

Soggetti che svolgono a qualsiasi titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa in strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie

Art. 4-ter, co. 2, 3 e 6, DL n. 44/2021

Art. 17-quater, DPCM 17 giugno 2021

Esibizione ai responsabili delle strutture, o loro delegati, di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano il rispetto dell'obbligo vaccinale



STRUMENTI DI CONTROLLO: 3G

Art. 13, DPCM 17 giugno 2021

- ✓ App **VerificaC19** -> Lettura QRcode; tipologia di verifica «base»
- ✓ **Pacchetto SDK**, che consente di integrare le funzionalità di verifica dei *green pass* - mediante la lettura del QR Code - nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o di controllo della temperatura
- ✓ Servizio **GreenPass50+** disponibile sul Portale istituzionale **INPS** per le imprese con **più di 50 dipendenti**: nel caso in cui, all'esito delle verifiche, l'interessato non risulti in possesso di un *green pass* in corso di validità, egli ha diritto di richiedere che la verifica sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro con l'App **VerificaC19**

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, gli interessati **possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale**, dalle strutture sanitarie, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale



STRUMENTI DI CONTROLLO: 2G

Art. 13, co. 1-bis, DPCM 17 giugno 2021

✓ App **VerificaC19** -> Lettura QRcode; tipologia di verifica «rafforzata»

✓ **Pacchetto SDK**

permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso del *green pass* rafforzato, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione

Al momento, **non risulta possibile** il controllo tramite il servizio Greenpass50+ sul Portale istituzionale dell'INPS

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, gli interessati **possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale**, dalle strutture sanitarie, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale



«SEMPLIFICAZIONE» DEI CONTROLLI

La consegna volontaria del *green pass*

Art. 9-septies, co. 5, DL n. 52/2021

Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche dei *green pass*, i lavoratori possono richiedere di **consegnare** al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, **sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro**

Semplificazione:

- attivabile dal datore di lavoro solo per i soggetti che svolgono un'attività lavorativa, di collaborazione o di formazione in virtù di un **contratto stipulato direttamente con lo stesso**;
- rimessa alla **decisione** del datore di lavoro
- comporta l'**onere del lavoratore** di segnalare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della validità del certificato volontariamente consegnato



«SEMPLIFICAZIONE» DEI CONTROLLI

La consegna volontaria del *green pass*

Art. 13, co. 16, DPCM 17 giugno 2021

Nel caso in cui il lavoratore consegni la copia del *green pass* al proprio datore di lavoro, quest'ultimo **effettua la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio** mediante l'App VerificaC19, il Portale istituzionale dell'INPS, il pacchetto SDK

Verifica:

- secondo i sistemi di controllo previsti dalla procedura aziendale (massivo; a campione)
- **INTERNA:** lavoratore effettivamente in servizio



«SEMPLIFICAZIONE» DEI CONTROLLI

La consegna volontaria del *green pass*

- ✓ Aggiornamento procedura
- ✓ DPIA e informativa privacy
- ✓ Applicabile anche al *green pass* rafforzato



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



CONFINDUSTRIA